



Istituto Comprensivo Statale
" G e n o v a - Q u a r t o "

Presidenza e segreteria:
via C.A. Vecchi 11 - 16148 Genova
tel.: 010394763 - fax: 0103748642
email: geic859005@istruzione.it - Codice fiscale 95160160107

Regolamento del Collegio dei Docenti

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta plenaria del 16 maggio 2013
Modifiche approvate nelle sedute di ordine del
Scuola secondaria di I grado: 3 aprile 2020
Scuola primaria:
Scuola dell'infanzia:

Regolamento del Collegio dei Docenti

Art. 1 - COMPOSIZIONE

Il Collegio dei docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nei plessi dell'Istituto Comprensivo alla data della convocazione

Alle riunioni del Collegio dei docenti è ammessa la sola componente docenti oltre al Dirigente Scolastico. Eventuali interventi di esperti esterni, per la presentazione di progetti di interesse generale, saranno evidenziati nella convocazione.

Art. 2 - CONVOCAZIONE

Il Collegio può riunirsi in seduta comune a tutti gli ordini di scuola appartenenti all'Istituto Comprensivo (sessione plenaria) oppure in sessioni di ordine, convocate per ordine di scuola, a seconda di quanto verrà posto in discussione e delle problematiche oggetto di deliberazione, come indicato al successivo art. 5.

Il Collegio può essere convocato in presenza o in videoconferenza.

Ai fini del presente regolamento, i termini Collegio o Collegio dei Docenti sono riferiti sia alla sessione plenaria, sia alle sessioni di ordine, salvo diversa indicazione. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo gli appuntamenti calendarizzati nel Piano annuale delle attività funzionali, proposto dal Dirigente Scolastico e approvato dal Collegio.

Il Collegio viene convocato dal Dirigente Scolastico. Nel caso di impedimento o assenza del Dirigente Scolastico, la convocazione è fatta da chi legalmente lo sostituisce.

Il Collegio viene convocato, oltre che nelle date previste dal Piano annuale:

- a. ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno per sopravvenute necessità;
- b. quando almeno un terzo dei componenti della sessione ne faccia richiesta. In questo caso, il Collegio dovrà essere convocato entro dieci giorni dalla data di ricezione a protocollo della richiesta.

Il Collegio viene convocato nella sessione plenaria almeno due volte per ogni anno scolastico e in tutti i casi in cui sia necessario assumere decisioni che presentino aspetti comuni ai vari ordini di scuola.

Il Collegio si riunisce in sessioni di ordine quando siano da valutare problematiche specifiche di un ordine di scuola e per la preparazione degli interventi unitari da presentare nella sessione plenaria.

La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con un congruo preavviso, comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi. In caso di urgenza i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori a 48 ore.

Nella convocazione, oltre all'O.d.G., deve essere indicata la sede, l'ora di inizio e l'ora indicativa entro cui saranno conclusi i lavori.

Le convocazioni vengono normalmente inviate agli indirizzi di posta elettronica dei singoli docenti, pubblicate sul sito internet della scuola e sulla bacheca del RES o di altro sistema di gestione del registro personale dei docenti, salvo quanto disposto dal comma successivo

Nel caso il Collegio debba svolgersi in videoconferenza, la convocazione verrà inviata tramite Google calendar, o analogo applicazione, e conterrà il link per accedere alla riunione. All'interno di tale convocazione sarà indicato anche il codice del corso Classroom dove sarà condiviso il materiale del Collegio e dove sarà possibile avviare già una prima disamina dei punti all'ordine del giorno o dei materiali in visione, con interventi e suggerimenti.

Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il 1 Settembre ed il 30 Giugno.

Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione dei rimanenti argomenti sia rinviata ad altra seduta,

non prevista nella convocazione, l'avviso di rinvio sarà confermato con le modalità di cui al comma 10 del presente articolo.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE

I docenti hanno il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del Collegio.

La presenza dei docenti al Collegio viene accertata attraverso firma di apposito modulo al momento dell'arrivo.

Quando il docente, per rilevanti motivi, non possa essere presente al Collegio, va formulata, per iscritto, una richiesta preventiva di giustificazione, con dettaglio della motivazione. Tale richiesta va rivolta al Dirigente Scolastico che ne valuta l'opportunità.

Per le uscite anticipate dal Collegio, che verranno verbalizzate, vale quanto previsto al precedente comma 3.

Quando vi sia sovrapposizione fra il Collegio ed un'altra attività scolastica già decisa e calendarizzata, in linea generale prevale lo svolgimento del Collegio e la presenza del docente ad esso. Tuttavia, su segnalazione del docente, il Dirigente Scolastico può valutare, con l'insegnante, l'opportunità di non rimandare l'iniziativa; anche in tale caso è necessaria una formalizzazione scritta la cui eventuale approvazione costituisce giustificazione dell'assenza.

L'assenza è giustificata d'ufficio in caso di assenza nel corso della mattinata dovuta a qualsiasi motivazione contemplata dal contratto vigente.

Nel caso di Collegio in videoconferenza la presenza sarà rilevata mediante messaggio di presenza scritto in chat all'inizio del collegamento oppure mediante modulo di google da inviare ad inizio seduta. Analogamente, l'uscita anticipata verrà segnalata tramite chat. Nel corso della seduta, a campione, potrà essere richiesta conferma della presenza.

Gli insegnanti che hanno all'interno dell'Istituto un rapporto di lavoro inferiore all'orario previsto dall'ordine di scuola a cui appartengono, sono tenuti alla partecipazione alle attività non di insegnamento in misura proporzionale, su base annua, alle ore di insegnamento previste dal loro rapporto di lavoro. Pertanto le presenze/assenze ai singoli Collegi possono essere previste all'interno di un piano annuale concordato con il Dirigente Scolastico, da prevedersi in forma scritta.

Art. 4 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti del Collegio dei Docenti (quorum costitutivo).

Qualora il numero legale non sia raggiunto, il Presidente può procedere ad un secondo appello dopo mezz'ora dal primo. Se anche dopo il secondo appello non viene raggiunto il numero legale il presidente ne fa redigere atto verbale e la seduta viene aggiornata entro i cinque giorni lavorativi successivi.

Il numero legale deve sussistere anche al momento di ogni votazione. Tutti i membri del Collegio, in qualsiasi momento, possono chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

In mancanza del numero legale, la seduta viene aggiornata entro i cinque giorni lavorativi successivi.

Art. 5 - COMPETENZE

Il Collegio dei docenti ha le attribuzioni e le competenze indicate nel D.Lgs. 297/1994, dal D.P.R. 275/1999, nel D.Lgs. 286/1998, nel D.P.R. 394/1999 nonché nella Legge 107/2015 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione. In modo specifico, il Collegio dei Docenti, ai sensi della normativa citata, interviene sulle materie di cui al seguente elenco.

Ai sensi del DLvo 297/94, artt. 7/11 e della Legge 107/15, art. 1, c. 129

- a. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- b. Formula proposte al [direttore didattico o al preside] Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
- c. Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- d. Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- e. Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- f. Adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;
- g. Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
- h. Elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
- i. Sceglie i due docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- j. Programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- k. Nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste;
- l. Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- m. Esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;

Ai sensi del DPR 275/99, art. 3 e della Legge 107/15, art. 1, c. 14

- a. Elabora il Piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o di istituto.

Secondo il [CCNL Scuola](#)

- a. Delibera il piano annuale delle attività dei docenti (art. 26 c.4)
- b. Propone al Consiglio di Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 27 c.4);
- c. Propone al Consiglio di istituto la regolamentazione delle attività didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell'offerta formativa (art. 29);
- d. Identifica le funzioni strumentali e ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari (art. 30);
- e. Delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti (art. 65);
- f. Propone al Consiglio di Istituto le attività del personale docente da retribuire con il fondo di istituto (art. 86 c.1);

Le sessioni di ordine del Collegio dei Docenti deliberano esclusivamente su problematiche inerenti il relativo ordine di scuola. Tali deliberazioni hanno valenza circoscritta a quell'ordine di scuola come, a solo titolo esemplificativo, la programmazione dell'azione formativa nonché la connessa valutazione periodica volta a verificare l'efficacia dell'attività didattica in rapporto agli obiettivi

programmati, l'adozione dei libri di testo, le iniziative di sperimentazione metodologica che siano limitate alle sole classi del relativo ordine di scuola.

Resta inteso che la programmazione di ciascuna sezione deve essere formulata in maniera coerente con un più ampio progetto d'istituto la cui elaborazione, per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici, compete alla sessione plenaria del Collegio dei Docenti che assicura la continuità tra i diversi settori di istruzione, con riguardo anche alle attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap.

Sono peraltro di competenza dell'intero Collegio dei docenti, a titolo esemplificativo, le iniziative in materia di orientamento scolastico e quella di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture o che, comunque coinvolgono classi appartenenti a ordini diversi di scuole.

Art. 6 - ARTICOLAZIONI

Il Collegio dei docenti, per sviluppare al proprio interno il massimo di elaborazione, condivisione e proposta, può articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti, quali:

- a. il coordinamento dei plessi;
- b. i dipartimenti;
- c. le commissioni.

Tutte le riunioni delle articolazioni del Collegio possono svolgersi in presenza o in videoconferenza, convocate con modalità analoghe al Collegio.

Art. 7 - COORDINAMENTO DEI PLESSI

Il coordinamento dei plessi è composto dai fiduciari dei plessi in cui è articolata la scuola.

Assieme ai collaboratori del Dirigente scolastico e alle Funzioni strumentali, costituisce lo Staff di direzione.

Il Coordinamento dei plessi è convocato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.

Il Coordinamento dei plessi, così come lo Staff di direzione, può essere convocato con la presenza di tutti i membri o solo con alcuni di essi, secondo gli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Le sedute del Coordinamento sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono il Coordinamento. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri individuato da chi presiede la riunione.

Copia del verbale di ciascuna seduta del Coordinamento dei plessi è trasmessa al Dirigente Scolastico o condivisa in piattaforma on cloud. Copia digitale è conservata su un repository dedicato. Tale procedura ha carattere obbligatorio.

Il Coordinamento dei plessi raccoglie le indicazioni e le proposte provenienti dai consigli di classe, di interclasse o di intersezione, dai dipartimenti, dalle commissioni formate al proprio interno o da singoli docenti, le valuta e le propone all'approvazione del Collegio.

Art. 8 - DIPARTIMENTI

Il Collegio dei docenti si articola in vari Dipartimenti, i quali agiscono come organi di gestione didattica.

Ciascun Dipartimento è costituito dai docenti della medesima disciplina o dai docenti di aree disciplinari affini o dai docenti di classi parallele.

Ogni Dipartimento è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato con funzione di coordinatore.

Il Dipartimento è convocato dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore che ne dà comunque notizia al Dirigente scolastico. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri che

compongono il Dipartimento.

I componenti il Dipartimento decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri.

Copia del verbale di ciascuna seduta del Dipartimento è trasmessa al Dirigente Scolastico o condivisa in piattaforma on cloud. Copia digitale è conservata su un repository dedicato. Tale procedura ha carattere obbligatorio.

Il Dipartimento deve riferire al Collegio sulle questioni di competenza, secondo i termini stabiliti all'atto della sua costituzione.

Art. 9 - COMMISSIONI

Il Collegio dei docenti può nominare Commissioni per lo studio di particolari questioni o per compiere lavori preparatori in ordine a tutte le materie nelle quali ha specifica competenza.

Ogni Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato con funzione di coordinatore.

La Commissione è convocata per la prima volta dal Dirigente Scolastico e successivamente, o dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore, secondo le esigenze.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono la Commissione.

I componenti la Commissione decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri individuato dal coordinatore.

Copia del verbale di ciascuna seduta del Dipartimento è trasmessa al Dirigente Scolastico o condivisa in piattaforma on cloud. Copia digitale è conservata su un repository dedicato. Tale procedura ha carattere obbligatorio.

La Commissione deve riferire al Collegio sulle questioni di competenza, secondo i termini stabiliti all'atto della sua costituzione.

Art. 10 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Collegio dei docenti elegge i due componenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente, di sua competenza secondo il disposto della L. 107/2015, assicurando la rappresentanza di almeno un insegnante per ogni ordine di scuola dell'Istituto Comprensivo.

La designazione dei componenti del Collegio avviene dopo quella del componente del Consiglio di istituto e, sulla base di questa, va ad integrare l'organo collegiale con i rappresentanti delle componenti mancanti.

Art. 11 - ORDINE DEL GIORNO

L'O.d.G. deve sempre prevedere, al primo punto, la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, anche se lo stesso è stato condiviso o inviato con altra modalità a tutti i docenti. L'O.d.G. è formulato dal Dirigente Scolastico, sentito lo Staff di Coordinamento e tenuto conto delle eventuali proposte e dei pareri dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione. L'O.d.G. delle sessioni plenarie del Collegio dei Docenti tiene anche conto delle delibere e degli interventi unitari espressi dalle sessioni di ordine. .

Ogni componente del Collegio dei docenti può richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'O.d.G. Tale richiesta deve pervenire per iscritto, al Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni lavorativi prima della convocazione del Collegio.

In caso di motivata necessità ed urgenza, il Dirigente Scolastico può inserire all'O.d.G. del Collegio, precedentemente convocato, ulteriori punti aggiuntivi dandone immediata comunicazione tramite invio di posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet e/o tramite messaggistica.. All'inizio

della seduta l'O.d.G. può essere integrato, se i punti aggiunti vengono accolti a maggioranza dai presenti.

Il Dirigente Scolastico mette a disposizione dei docenti tutto il materiale informativo relativo agli argomenti all'O.d.G., almeno tre giorni prima della data della convocazione.

Nel caso di Collegio in videoconferenza, il materiale oggetto della riunione sarà messo a disposizione sul corso Classroom attivato ai sensi del comma 11 dell'art. 2 e/o condiviso in cloud con altre modalità.

Art. 12 - ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un Collaboratore delegato.

In assenza del Dirigente o dei Collaboratori, il Collegio viene rinviato.

Il Presidente del Collegio svolge le seguenti funzioni:

- a. formula l'ordine del giorno;
- b. convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
- c. accerta il numero legale dei presenti;
- d. apre la seduta e destina il tempo necessario alla trattazione dei singoli argomenti in relazione a loro rilevanza;
- e. garantisce il diritto di intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di sollecitare il rispetto dei tempi;
- f. garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito e un corretto e proficuo funzionamento, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge;
- g. chiude la discussione allorché constatati che sia stata esauriente;
- h. pone ai voti le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- i. affida le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti ad un collaboratore e nomina due scrutatori in caso di votazioni;
- j. designa i relatori degli argomenti posti all'ordine del giorno qualora si renda necessario;
- k. attiva tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Collegio dei Docenti;
- l. autentica con la propria firma digitale, anche cumulativamente, i verbali delle adunanze redatti dal segretario.

Art. 13 - SEGRETARIO DEL COLLEGIO E VERBALIZZAZIONI

Il Dirigente Scolastico attribuisce le funzioni di Segretario del Collegio ad uno dei docenti collaboratori o ad altro docente.

Il Segretario redige il verbale di ciascuna seduta del Collegio, anche in formato elettronico, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso in ogni sua pagina.

Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, il nome degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni e il dispositivo delle deliberazioni. Ogni docente ha diritto di chiedere che nel verbale siano trascritte sue eventuali dichiarazioni.

All'inizio di ogni adunanza il Collegio procede alla approvazione del verbale della seduta precedente, previa condivisione dello stesso tramite mail e/o in cloud, almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Il verbale sarà comunque inviato in visione entro 30 giorni al massimo dopo la seduta a cui si riferisce.

Ogni docente, nella seduta in cui si approva il verbale, ha diritto di rilevare eventuali errori e chiedere le opportune modificazioni o rettifiche, senza tuttavia riproporre il merito della discussione.

Il verbale della seduta, se modificato, viene nuovamente condiviso tramite mail e/o in cloud.

Copia del verbale di ciascuna seduta del Collegio è trasmessa al Dirigente Scolastico o condivisa in piattaforma on cloud. Copia digitale è conservata su un repository dedicato. Tale procedura ha carattere obbligatorio.

Art. 14 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Il Collegio è il luogo privilegiato del confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione e il proficuo contributo dei docenti. Tutti possono prendere la parola sugli argomenti posti all'O.d.G., dopo averne fatto richiesta al Presidente. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.

Nel caso di seduta in videoconferenza, espletata una fase di una prima disamina degli argomenti all'ordine del giorno nello stream all'interno del corso Classroom appositamente creato per lo scopo, la parola viene richiesta con un messaggio nella chat della diretta con, eventualmente, qualche parola di abstract per aiutare il segretario della seduta.

Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti i partecipanti che ne abbiano fatto richiesta, di intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate.

Ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito.

Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, per un richiamo al regolamento del Collegio.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

Art. 15 - VOTAZIONE

Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'O.d.G.

Dichiarata chiusa la discussione, si procede alle operazioni di voto, avviate le quali non è più possibile intervenire per nessun motivo.

La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Collegio decida di procedere alla votazione per singole parti.

I docenti votano per alzata di mano oppure per appello nominale, qualora il Collegio, decidendo a maggioranza dei presenti, lo ritenga necessario. Per il conteggio dei voti vengono incaricati quattro docenti, due per ciascun settore in cui viene divisa l'assemblea.

Si votano a scrutinio segreto le sole deliberazioni riguardanti questioni di persone. In tal caso, ad inizio seduta, il Collegio individua due docenti con funzione di scrutatori. La votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di una apposita urna.

Nel caso di seduta in videoconferenza, la votazione avviene, di norma per espressione della propria posizione favorevole o contraria nella chat della diretta dove sarà stato inserito anche il quesito. In caso di votazione su persone o per quesiti particolarmente complessi, la votazione avverrà tramite modulo google il cui link sarà reso disponibile in chat al momento del voto. Gli scrutatori designati effettueranno il conteggio dei voti su un'estrazione della chat oppure facendo riferimento all'elaborazione automatica dei moduli Google.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui il numero dei voti espressi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente dichiara nulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Nel caso siano in discussione due proposte alternative, viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora siano in discussione più di due proposte in alternativa, si procede ad una prima votazione; se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, viene approvata. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto da nessuna proposta, si procede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 16 - SOSPENSIONE E RINVIO

Durante la seduta, su proposta del Presidente o di un decimo dei docenti, la trattazione di un argomento può essere sospesa, per consentire approfondimenti e confronti tra docenti, o rinviata. La proposta di sospensione o rinvio si intende approvata se nessuno si oppone. In caso contrario viene sottoposta al voto del Collegio docenti.

Art. 17 - DELIBERAZIONI

La deliberazione è l'atto tipico del Collegio; ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. Il testo della deliberazione è predisposto separatamente, nel verbale dovrà esser fatto riferimento ai suoi elementi identificativi.

La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio dei Docenti hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene letto il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Fatto salvo il diritto alla libertà d'insegnamento costituzionalmente garantito, le deliberazioni del Collegio e delle sue articolazioni deliberanti vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 18 - CONDOTTA DURANTE LE SEDUTE

L'importanza e la delicatezza dei compiti del Collegio dei docenti richiedono che ciascuna riunione si svolga in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione.

I componenti il Collegio durante la trattazione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.

Se un membro del Collegio lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente è tenuto a richiamarlo. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la parola.

Nel corso dello svolgimento della seduta in videoconferenza i partecipanti avranno cura di silenziare il proprio microfono e, all'occorrenza, per favorire la trasmissione dell'audio, potrà essere chiesto loro di disattivare anche la propria videocamera.

Durante le sedute del Collegio è vietato l'uso dei telefoni cellulari tranne che per interazioni in piattaforma richieste per particolari necessità.

Art. 19 - PUBBLICITÀ

Copia del presente Regolamento è visibile sul sito internet dell'Istituto Comprensivo e viene pubblicato all'Albo on line.

Art. 20 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali proposte di modifica e/o integrazione alle norme del presente Regolamento possono essere proposte dal Dirigente scolastico o da apposita commissione appositamente designata. Possono essere presentate o al Presidente da almeno un terzo dei membri del Collegio dei Docenti mediante testo scritto, specificando parte, articolo e comma ai quali vanno riferite.

Il presidente è tenuto a inserire i testi di tali proposte all'O.d.G. della seduta di Collegio dei Docenti immediatamente successiva a quella della presentazione della modifica secondo quanto stabilito dall'art. 9.

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 21 - INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO

La risoluzione di dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento è rimessa al Dirigente Scolastico, ai docenti collaboratori e a due docenti specificamente designati dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico o nella prima seduta utile dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se le cinque persone indicate non pervengono ad una interpretazione unanime ci si rimette alla volontà del Collegio dei Docenti, che delibererà a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 22 - NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio in cui è approvato ed avrà validità fino a quando non venga espressamente modificato.

Sommario

Art. 1 - COMPOSIZIONE	2
Art. 2 - CONVOCAZIONE	2
Art. 3 - PARTECIPAZIONE	3
Art. 4 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE	3
Art. 5 - COMPETENZE	3
Art. 6 - ARTICOLAZIONI	5
Art. 7 - COORDINAMENTO DEI PLESSI	5
Art. 8 - DIPARTIMENTI	5
Art. 9 - COMMISSIONI	6
Art. 10 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 11 - ORDINE DEL GIORNO	6
Art. 12 - ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA	7
Art. 13 - SEGRETARIO DEL COLLEGIO E VERBALIZZAZIONI	7
Art. 14 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	8
Art. 15 - VOTAZIONE	8
Art. 16 - SOSPENSIONE E RINVIO	9
Art. 17 - DELIBERAZIONI	9
Art. 18 - CONDOTTA DURANTE LE SEDUTE	9
Art. 19 - PUBBLICITÀ	9
Art. 20 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI	9
Art. 21 - INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO	9
Art. 22 - NORME FINALI	10